

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI
"SAPIENZA"- UNIVERSITÀ DI ROMA

SECONDO ANNO - SECONDO CANALE - A.A. 2016-2017
DIRITTO PROCESSUALE CIVILE - I PROVA SCRITTA

Con atto citazione, notificato in data 30 giugno 2014, la Alfa Spa proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 001/2014 emesso dal Tribunale di Frosinone, eccependo in via pregiudiziale la incompetenza in favore del Tribunale di Latina, omettendo l'indicazione degli altri fori alternativi; nel merito asseriva l'inammissibilità del decreto ingiuntivo poiché ai fini della rituale richiesta di un decreto ingiuntivo non era sufficiente la mera allegazione da parte del ricorrente di copia delle sole fatture emesse, comunque, che la merce fornita (nella fattispecie *pallets* in legno) dalla Beta Srl avevano presentato dei vizi, rappresentati da "cedimenti tali da essere inservibili" e che tali vizi sarebbero stati espressamente riconosciuti dalla Beta, la quale avrebbe addirittura proposto un rimedio. Dei vizi dedotti, controparte, fornisce fotografie prive di data e riferimenti spazio-temporali. Fissava udienza al 23 gennaio 2014.

Si costituiva la Beta Srl con comparsa depositata il 1 gennaio 2014 la quale precisava che l'eccezione sollevata dalla Alfa Spa era da considerarsi come *tamquam non esset* poiché non correttamente sollevata; che in ossequio all'art. 1182 c.c. comma 3, la competenza appartiene al Tribunale dove ha la sede il creditore (Beta Srl) e dunque Frosinone, anche a volere applicare l'art. 1498 c.c. Nel merito: -che la Beta Srl produce e commercializza *pallets* nuovi ed usati. Come è noto i *pallets* sono realizzati con materiale di legno e per definizione il detto materiale è notevolmente soggetto agli eventi atmosferici quali, in particolare, acqua, freddo e gelo; -che l'azienda produttrice non può sapere l'uso che dei suoi prodotti viene fatto da ognuno dei suoi clienti, a maggior ragione nel caso in cui vengano acquistati *pallets* usati e dunque non progettati e prodotti dalla Beta, come nel caso specifico. Con riferimento alle contestazioni deduceva la Beta che controparte non chiariva a quali dei 5455 pezzi (*pallets*) venduti si riferiva la contestazione; - che poi i *pallets* riprodotti nelle fotografie rappresentavano legni senz'altro esposti alle intemperie per lungo tempo e che non vi era prova che i *pallets* rappresentati nelle fotografie fossero quelli forniti dalla Beta Srl. Infine la Beta smentiva che avesse riconosciuto i vizi, avendo semplicemente inviato alla società una email in cui, rappresentato il problema da parte della Alfa su 'alcuni' pallet (peraltro non contestando la fornitura, ma riferendosi ad altra merce già in suo possesso) ipotizzava una soluzione. Il Giudice si riservava sulla pregiudiziale eccezione e, a scioglimento della riserva, confermava la propria competenza. Successivamente, ritenuto che i *pallets* costituiscono materiale deteriorabile e che nel processo non era stato fornito alcun principio di prova in ordine ai presunti vizi, data anche la mancata e puntuale contestazione in ordine a quanto dedotto dalla convenuta, da parte dell'attore nella prima udienza, riteneva la causa matura per la decisione. Con sentenza n. 155/2016 il Tribunale rigettava l'opposizione e confermava il decreto ingiuntivo opposto. Con atto di citazione notificato in data 21 giugno 2016 la Alfa Spa proponeva appello avverso la sentenza riproponendo tutte le censure mosse con l'atto in primo grado e dunque, l'incompetenza, la irrilevanza delle fatture e i vizi della merce, per accertare i quali chiedeva una CTU. Chiedeva inoltre l'inibitoria del provvedimento sul presupposto che gli era stato già notificato il precetto e che la esecuzione della sentenza, attesa anche l'entità degli importi dovuti (€ 45.000,00=), sarebbe tale da "modificare irrimediabilmente la condizione economica dell'odierna appellante".

ATTO:

Si rediga l'atto processuale più opportuno alla miglior difesa della Beta, considerando che

i) la Società appellante è un SPA con un capitale sociale interamente versato di € 1.000.000,00=, con un fatturato di ben 9.767.630,00= ed un utile di esercizio (prima delle imposte) di € 74.690,00=; ii) la

Alfa Spa è proprietaria, come si evince da visura del patrimonio immobiliare, di beni per un valore (solo) catastale fabbricati di € 2.797.715,34=, iscritti a bilancio per un valore di mercato € 6.690.436,00=; *iii*) la Beta è un'azienda solida e proficua, che ben sarebbe in condizione di potere restituire quanto pagato, in ipotesi, illegittimamente.

PARERE:

Si rediga motivato parere in cui, premessi adeguati cenni al giudizio di appello, si spieghi se la Alfa Spa può ottenere l'inibitoria della sentenza, con riferimento ai presupposti e se e quali possibilità ha, e rispetto a quale elemento, di accoglimento di tutte le proprie doglianze.

TEMA:

Premessi brevi cenni sul giudizio di appello, esponga il candidato le caratteristiche, l'ambito di applicazione ed i limiti dell'ordinanza emessa dal giudice di appello ai sensi degli artt. 348 *bis* e *ter* c.p.c., soffermandosi inoltre sul procedimento e sulla impugnabilità della detta ordinanza, anche nei casi in cui:

- 1) venga utilizzata per dichiarare la tardività dell'atto di appello;
- 2) sia stata emessa all'esito di un giudizio di appello relativo ad un procedimento sommario di cognizione;
- 3) nonché nel caso in cui si voglia contestare la valutazione circa l'insussistenza della ragionevole probabilità di accoglimento.